

Prot. N. 417

**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, PER IL
PERIODO 15/03/2020 – 14/09/2020 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE
PROROGA PER MASSIMO ULTERIORI 6 MESI**

- **LOTTO UNICO CIG 7990172286**

TRA

ASP "Magiera Ansaloni" C.F: 80010410357, rappresentata, ai fini delle
sottoscrizione del presente contratto, da Direttore, Dott. Ravanello Alberto, C.F.
RVNLR72T07F999L, domiciliato per la carica nella Sede del suddetto Ente in Via
C. Marx n. 10, - 42010 - Rio Saliceto (RE)

E

DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO UNICO CIG 7990172286

ORIENTA S.p.A., C.F. 05819501007 e P. iva 15433931001, Via Luigi
Schiavonetti n. 270/300 – Palazzina B – 00173 Roma, rappresentata
dall'Amministratore Delegato Sig. Giuseppe Biazzo, C.F. BZZGPP65H04L219A,
residente in Via Tuscolana n. 45 – 00044 – Frascati (RM)

PREMESSO CHE

- a) Con la Determinazione n. 54 del 17/07/2019 è stata indetta una procedura
di gara per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'Art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione del
personale temporaneo in favore di più ASP in unione di acquisto, mediante
procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,

con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo

ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

b) Con Determina del Direttore n. 62 del 24/09/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione;

c) Sono state svolte le verifiche prescritte dalla vigente normativa, tenuto conto sia della procedura seguita, sia della natura dell'aggiudicatario, le quali hanno avuto esito positivo e la cui documentazione a comprova è conservata agli atti d'ufficio in originale;

d) Che avverso gli esiti di gara sono stati presentati ricorsi amministrativi:

a. Ricorso nr. 271/2019 R.R. proposto da Gi Group s.p.a. (partita iva 11629770154)

a. Ricorso nr. 284/2019 R.R. proposto da Tempor s.p.a. Agenzia per il Lavoro (codice fiscale 00685980146)

e) Che con memoria di replica ai sensi dell'articolo 73 c.p.a. l'Asp presentava difesa scritta avanti al tribunale regionale competente.

f) Che a seguito di tale ricorso e in attesa del pronunciamento del tribunale sono state effettuate le proroghe contrattuali con i precedenti fornitori di servizio non potendo nessuna Asp in unione di acquisto interrompere la fornitura di personale per non arrecare gravi interruzioni di servizio pubblico.

g) Che con sentenze n° 51/2020 e 52/2020 i ricorsi sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte respinti, confermando così la legittimità dell'aggiudicazione della gara sopra richiamata.

h) Che l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara che sottoscrive il presente Accordo Quadro ha manifestato la volontà di

impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

i) Che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ASP Magiera Ansaloni in qualità di Centrale di Committenza nei confronti dell'aggiudicatario in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione del servizio/fornitura da affidarsi e impegna la Ditta che si è aggiudicata il Lotto di specifico interesse alla stipula del relativo contratto di appalto derivato con le singole Asp aderenti l'accordo medesimo.

j) Che l'aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse, e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara e il Capitolato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. L'esecuzione dell'Accordo quadro è regolata ordinatamente, in successione

complementare:

a) dal D.Lgs. n. 50 del 2016;

b) dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

c) del D.P.R. 207 del 2000 (nella parte ancora non abrogata dal D.Lgs. 50/2016);

d) dalle disposizioni del codice civile;

e) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed

in particolare da quelle applicabili in ragione della natura di ente pubblico di ASP

“Magiera Ansaloni”

f) dalle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R.

62/2013, in quanto compatibili.

g) dagli atti di gara tutti della procedura, quali il Bando di gara, il Capitolato

tecnico, la scheda di offerta economica;

3. Le singole attività o interventi saranno regolate dalle disposizioni operative

indicate al precedente comma, dalle disposizioni in esse previste in attuazione e/o

integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Art. 2

Definizioni

Accordo Quadro: il presente atto, nonché dei documenti ivi richiamati, quale

accordo concluso da ASP Magiera Ansaloni, da una parte, e l'aggiudicatario,

dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative al contratto da stipulare

con ogni amministrazione aggiudicatrice entro il periodo di validità del medesimo

Accordo Quadro;

Aggiudicatario: ciascun aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa,

che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a

quanto nello stesso previsto;

Contratto derivato: il contratto di appalto successivo all'aggiudicazione che viene sottoscritto tra l'aggiudicatario e le Asp aderenti l'accordo per l'esecuzione dei servizi/forniture che la competente ditta aggiudicatrice dovrà prestare in favore dell'ente di riferimento sulla base di quanto stabilito dai documenti di gara;

Art. 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'individuazione dell'Agenzia autorizzata ai sensi degli articoli di cui al titolo II capo I del D. Lgs 276/2003 cui le Amministrazioni aggiudicatrici sotto indicate potranno affidare alle condizioni ivi definite oltre quelle eventualmente pattuite tra le parti nel contratto derivato, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Enti Locali, indicate al successivo art. 7, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276, attuativo della legge c.d. Biagi, come richiamato dal D.lgs. 165/2001, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale delle strutture gestite dalle Amministrazioni in unione d'acquisto costituite da sette ASP e più precisamente:

- **Magiera Ansaloni** con sede a Rio Saliceto (RE) Amm. Aggiudicatrice e Centrale di Committenza
- **Carlo Sartori** con sede a San Polo (RE) Amm. aggiudicatrice
- **Città delle Persone** con sede a Reggio Emilia(RE) Amm. aggiudicatrice
- **Distretto di Fidenza** con sede a Fidenza (PR) Amm. Aggiudicatrice
- **Giorgio Gasparini** con sede a Vignola (MO) Amm. Aggiudicatrice
- **Opus Civium** con sede a Castelnovo di Sotto (RE) Amm. Aggiudicatrice

- **Pianura Est** con sede a Pieve di Cento (BO) Amm Aggudicatrice

Definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto di esse.

E' concluso con l' operatore economico aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad eseguire le prestazioni basate sulle condizioni di gara e precisate nel Capitolato tecnico.

Impegna l'aggiudicatario ad eseguire l'oggetto dell'accordo quadro dalla data di sottoscrizione dei contratti derivati fino alla data del **31/03/2024**, quale durata prestabilita dei contratti stessi oltre tale data si potrà avere un'eventuale proroga tecnica fino a un massimo di ulteriori **6 mesi**, ovvero un'eventuale rinnovo contrattuale fino a un massimo di ulteriori **24 mesi** ove disposte dalle singole Amministrazioni.

1. Alcuni servizi/forniture, anche se previsti dal Capitolato Tecnico, possono non essere richiesti/attivati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro se non necessari alle Amministrazioni contraenti così come possono esserne tra le parti negoziati altri che siano di completamento e integrazione dell'oggetto principale dell'appalto purché nei limiti già stabiliti nei documenti di gara e di legge.

2. I quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico e sintetizzati in tabella all'art. 7 sono meramente presuntivi e hanno come unico scopo quello di consentire l'esatta individuazione dei parametri oggettivi di gara per formulare l'offerta. Gli stessi pertanto non sono in alcun modo vincolanti per le Asp contraenti in sede di esecuzione contrattuale.

3. Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell'accordo quadro ASP

Magiera Ansaloni non assume l'obbligo di acquistare alcun servizio. Non è previsto, quindi, un minimo garantito.

4. Le prestazioni di cui al capitolato tecnico, vengono effettuate nell'esercizio

d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72)

da calcolarsi sull'aggio applicato e da sommarsi agli importi di cui sopra nella

misura vigente al momento della resa delle prestazioni e oltre le altre imposte

ove dovute.

Art.4

Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata che va dal **15/03/2020** al **14/09/2020**, eventualmente prorogabile per sei (6) mesi.

2. durante la validità dello stesso per ogni Amministrazione qualificata nel presente come "Amministrazione Aggiudicatrice" è possibile stipulare il contratto derivato che sarà efficace, subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova di 6 mesi previsto dall'art. 5 del Capitolato, fino al **31/03/2024**.

3. Al termine del primo periodo di durata contrattualmente variabile a seconda del momento in cui si aderisce all'accordo quadro, potrà essere disposto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice che l'Agenzia aggiudicataria sia obbligata a svolgere alle medesime condizioni, economiche e contrattuali pattuite ed in essere al momento della scadenza:

- ✓ Eventuale proroga tecnica fino a un massimo di ulteriori 6 mesi.
- ✓ Eventuale rinnovo contrattuale fino a un massimo di ulteriori 24 mesi

4. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il

quale le Amministrazioni potranno aderire per la stipula del contratto derivato al fine di dare esecuzione ai servizi oggetto dell'appalto.

Art. 5

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Per le ASP il Direttore dell'Esecuzione del Contratto derivato è individuato nella figura del Direttore Generale dell'Amministrazione o soggetto dallo stesso appositamente delegato e comunicato alla ditta aggiudicataria;

2. Gli aggiudicatari individuano i seguenti responsabili del servizio:

Responsabile per l'Aggiudicatario del lotto unico _Giuseppe Biazzo

Referente tecnico/organizzativo: Alessia Soresina

Art. 6

Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di gara individuato nella persona del Dott. Marco Gorrieri mentre per la stipula dell'accordo quadro è il Dott. Ravanello Alberto.

Art. 7

Prezzi e contenuti dell'Accordo Quadro

1. L'importo complessivo del presente Accordo Quadro è costituito dagli importi di:

- € **61.562.219,57** (euro) per i costi del personale ai quali vanno aggiunte le spese, eventualmente variabili per ciascuna amministrazione, relative ai contributi ASPI (ove sia presente); alla % INAIL; il costo delle Festività non godute da computare sulla base dell'effettiva necessità di sopportare tale costo; l'importo per l'IVC;

- € **2.021.147,47** (euro) - I.V.A. al 22% esclusa - per l'aggio di agenzia

corrispondente ad € 0,60/ora.

Così desunti

	ASP Città delle persone	Asp PianuraEst	ASP Distretto di Fidenza	ASP Carlo Sartori	ASP Giorgio Gasparini	ASP Magiera Ansaloni	ASP Opus Civium	
d1	3.930.156,29	3.936.924,48	764.451,27	1.129.158,44	1.755.701,71	1.224.714,87 €	331.262,28 €	
c1	3.403.665,97	0,00	2.640.731,83	472.397,56	4.740.594,43	68.218,90 €	404.912,20 €	
b3	8.122.918,21	395.603,28	4.615.372,44	3.276.090,26	8.970.998,46	6.601.392,18 €	2.366.294,12 €	
b1	568.077,54	0,00	622.550,56	268.474,98	155.211,26	178.983,32 €	617.362,75 €	
valore	16.024.818,00	4.332.527,75	8.643.106,09	5.146.121,24	15.622.505,86	8.073.309,27	3.719.831,35	totali 61.562.219,57
n° ore	871.251,49	215.871,41	478.671,42	283.370,36	859.130,00	450.461,58	209.822,86	3.368.579,12
aggio	522.750,89	129.522,85	287.202,85	170.022,21	515.478,00	270.276,95	125.893,71	2.021.147,47
							base di gara	64.930.798,68
€ ctr	16.547.568,89	4.462.050,60	8.930.308,94	5.316.143,45	16.137.983,86	8.343.586,22	3.845.725,07	63.583.367,04

2. Le variazioni agli importi indicati e posti a base contrattuale in esito alle offerte economiche, sono ammesse nei limiti stabiliti per legge e dagli atti di gara in base alla natura della variazione stessa.

3. Nel corso della durata del contratto derivante dall'Accordo Quadro all'aggiudicatario sarà corrisposto esclusivamente l'importo determinato dalle effettive prestazioni eseguite e/o consegnate.

4. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico secondo i termini e le modalità in esso specificati e a praticare le condizioni indicati nell'offerta presentata in gara di seguito sintetizzate:

a. Fornire 24 ore mensili di proprio personale presso le singole Stazioni appaltanti per il disbrigo di pratiche amministrative e contrattuali relative

all'appalto e ai singoli contratti di lavoro concordando con le stesse

Amministrazioni orari e giornate;

b. Procedere a selezionare e fornire il personale da somministrare con le

modalità indicate nel progetto di gara (trasmesso in copia alle singole

Asp aderenti)

c. Possibilità di accedere da parte di ciascuna ASP, in modo

completamente autonomo, tramite portale web messo a disposizione

dell'Operatore Economico, a tutta una serie di dati relativi al personale

che viene somministrato in corso di appalto

d. Assicurare a proprio carico fino a 30 ore all'anno di corsi formativi attuati

da o in accordo con l'Amministrazione per il personale somministrato

e. Inviare le candidature ordinariamente trasmesse in esito alle richieste

delle singole Asp entro 12 ore dalla richiesta, fornendo almeno 3

curriculum per ogni unità da sostituire.

f. Sostenere a proprio carico senza imputarlo alle Amministrazioni il costo

del personale somministrato durante eventi formativi fino a 30 ore/uomo

all'anno

g. garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in

precedenza rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa

vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore

utilizzato da ciascun Ente. Pertanto l'aggiudicataria, salvo cause ostative

per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l'avviamento

al lavoro di personale che cesserebbe al subentro della nuova agenzia e

abbia già prestato servizio presso i medesimi Enti al fine di:

i. garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificamente acquisite

ii. promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato

h. impegnarsi a rendere (o mantenere se già esistente) attiva, una sede fisica nel territorio del Comune di Reggio Emilia in cui espletare in tutto o in parte l'appalto in oggetto e con funzionamento collocato all'interno dell'ordinaria fascia di apertura uffici e recapiti utili al raggiungimento della sede stessa e per tutta la durata dei contratti derivati.

i. Applicare un aggio orario ad ogni categoria professionale di lavoratore somministrato per il tempo di effettivo impiego in servizio di € 0,60 iva esclusa

5. Il costo orario retributivo del personale in ragione della categoria contrattuale dello stesso è indicato negli allegati al bando di gara. Vista la variabilità di talune voci retributive in ragione delle realtà degli utilizzatori e della durata della missione del personale somministrato sulla base di tali costi l'affidatario dovrà indicare alle singole Asp entro 15 giorni dalla stipula del contratto derivato il prezzo orario complessivo derivante per ciascuna categoria in ragione della realtà delle singole Amministrazioni e figure professionali impiegate.

6. Al riguardo, si precisa che i prezzi indicati nell'offerta economica s'intendono comprensivi di tutte quelle attività accessorie e necessarie alla fornitura della prestazione principale

Art. 8

Criterio di individuazione del contraente

1. A norma dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. 50/2016, con il presente accordo non sussiste la necessità di indicare o rinegoziare le condizioni con i soggetti aggiudicatori poiché è esattamente stabilito quali operatori economici dovranno eseguire quali prestazioni, a quali prezzi e per conto di quali amministrazioni.

Art. 9

Stipula del contratto con l'aggiudicatario che segue in graduatoria

1. Le Amministrazioni si riservano la facoltà di stipulare il contratto con il Fornitore che segue in graduatoria ove presente, purché sia ancora valida o confermata l'offerta presentata in sede di gara, nei seguenti casi:
- a. Nel caso in cui il fornitore previamente contattato rifiuti l'esecuzione della prestazione.
 - b. In caso di grave inadempienza (non riparabile in alcun modo) del fornitore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo contratto derivato;
 - c. In ogni caso di recesso e risoluzione contrattuale
 - d. Per il venir meno delle capacità produttive o di regolarità accertate in sede di gara o in corso di contratto derivato in capo al fornitore

Articolo 10

Obbligazioni generali del fornitore

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi/forniture oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste nella esecuzione contrattuale.

2. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e secondo le indicazioni del relativo CCNL.

3. I fornitori si obbligano ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale indicato nel Capitolato tecnico/documenti di gara, e gli stessi non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici assumendosene ogni relativa alea.

5. Non rientrano tra le spese di cui al comma precedente i maggiori costi eventualmente dovuti a rinnovi o modifiche del contratto di lavoro nazionale che comportino modifiche alla parte retributiva del personale che andrà sempre riconosciuta dall'aggiudicatario e dalle Amministrazioni aggiudicatrici.

6. L' Aggiudicatario si impegna espressamente a:

a. Impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale, munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessarie per

l'esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato tecnico e degli atti

di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;

b. Manlevare e tenere indenne gli Enti aggiudicatori da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e

prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti

c. Tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del contratto

derivato dal presente Accordo Quadro, la documentazione

amministrativa richiesta e da presentare agli Enti competenti per la

stipula dei contratti derivati dal presente Accordo Quadro

7. In particolare, pena l'applicazione di quanto disposto dal successivo art.

11, il Fornitore ha l'obbligo di:

a. Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro comunicare a ASP

Magiera Ansaloni, mediante PEC

[\(\[magieraansaloni@cert.provincia.re.it\]\(mailto:magieraansaloni@cert.provincia.re.it\)\):](mailto:magieraansaloni@cert.provincia.re.it)

i. Ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei

requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n.

50/2016 entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi

decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

ii. Ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la

capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il

termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti

dall'evento modificativo.

b. Nel periodo di validità del contratto derivato a comunicare alle

Amministrazioni aggiudicatrici, mediante PEC della singola

Amministrazione contraente:

i. Ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

ii. Ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

8. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto derivato con ogni singola Asp deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice pari nel caso specifico al 5% dell'importo contrattuale e tale obbligazione indicarla negli atti e documenti da sottoscrivere.

9. L'aggiudicatario per la sottoscrizione dei contratti derivati ha pure l'obbligo come previsto nel capitolato di gara di avere e mantenere attiva per tutta la durata contrattuale apposita polizza per copertura danni derivanti da RCT e RCO.

Art. 11

Risoluzione del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Centrale di Committenza, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto di accordo quadro, durante il periodo di sua efficacia e, di conseguenza, annullare eventuali contratti

derivati ove già stipulati, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b. L'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

c. L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto giudizialmente o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

d. Applicazione da parte degli Enti che hanno già aderito all'accordo quadro di sanzioni o avvenuto recesso o avvenuto rifiuto ingiustificato dell'aggiudicatario per almeno 3 volte anche non consecutive, di adempiere ai propri obblighi.

e. Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

f. Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,

g. Sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice appalti

2. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima sempre la conseguente scelta di risoluzione da parte delle Amministrazioni che hanno già sottoscritto il contratto derivato a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio sino a nuova aggiudicazione

3. In tutti i casi previsti di risoluzione dell'Accordo Quadro o di risarcimento del danno, la Centrale di committenza per quanto di rispettiva competenza, avrà diritto di escutere la cauzione ove prestata, rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente ridotta.

4. In ogni caso, resta fermo il diritto della Centrale di Committenza e delle Amministrazioni al risarcimento dell'ulteriore danno ove cagionato in conseguenza alla risoluzione contrattuale ed all'imputazione a titolo di rivalsa di eventuali sanzioni irrogate per negligenza / mancata prestazione da parte dell'aggiudicatario;

5. In caso di risoluzione l'aggiudicatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite relative alle singole prestazioni, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico.

6. In caso di risoluzione o contenziosi inerenti un contratto derivato con un Ente aggiudicatore avvenuto successivamente al periodo di validità del presente accordo, gli altri contratti di appalto proseguiranno in maniera del tutto indipendente

7. Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, ASP Magiera Ansaloni si riserva

la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto quadro nei

seguenti casi di grave inadempimenti:

a. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

b. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

c. In caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.

d. Per violazione degli obblighi di riservatezza;

e. Nei casi di subappalto non autorizzati dagli Enti aggiudicatori;

f. Qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

g. Per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136;

h. Per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013

i. Nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001

8. Ove si ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, si provvederà a contestarle per iscritto all'impresa, tramite PEC fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni.

Decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata alla Società.

9. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. Alla stessa, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

10. La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12

Prezzi del capitolato e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. I prezzi offerti nell'offerta tecnica devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti derivanti dall'accordo Quadro, senza che l'aggiudicatario possano pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere.

2. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, comprensivi di qualsiasi spesa, sia principale che accessoria o di carattere fiscale necessaria per eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo quadro come descritti meglio nel Capitolato

3. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio dell'aggiudicatario, tutti gli oneri che gravano su di essi per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale alle amministrazioni aggiudicatrici e a terzi, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

4. L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, siano gli stessi inviati in missione presso le ASP richiedenti, che occupati in mansioni attinenti l'oggetto del contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5. L'Operatore Economico si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località delle singole Asp.

Articolo 13

Responsabilità dell'affidatario e penali

1. L'Affidatario è responsabile per le difformità e i vizi della prestazione dovuta, se non prova che l'inadempimento, il vizio o il ritardo è stato determinato da impossibilità derivante da causa allo stesso non imputabile. Esso si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che sono inviati in missione presso le diverse Amministrazioni, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti al loro interno.

2. Per quanto compatibili saranno posti a carico dell'affidatario e dei suoi collaboratori gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013.

3. L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto dichiara e da atto di aver

preso visione e di avere piena conoscenza del suddetto Codice messo a disposizione dalle Amministrazioni sul sito istituzionale.

4. L'affidatario è responsabile in ogni caso dell'esatta osservanza degli

obblighi contrattuali e legali da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi. Esso è inoltre responsabile del trattamento

previdenziale e si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti

un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed

antifortunistica (quest'ultimo aspetto in collaborazione con l'utilizzatore),

oltre che un trattamento economico non inferiore a quello previsto nel

CCNL dei lavoratori di categoria dell'utilizzatore.

5. In caso di ritardo nell'invio di candidature di lavoratori o di ritardi nelle

sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi previsti, potranno essere applicate

le seguenti penali:

a) Per ritardi nell'avvio di lavoratori comporterà:

a. Per ritardi entro 48 ore dal termine fissato, la penale corrisponde

all'obbligo di somministrazione dell'Agenzia del personale

richiesto per l'intera durata contrattuale senza l'applicazione

dell'aggio.

b. Per ritardi superiori alle 48 ore dal termine fissato, la penale

corrisponde ad € 50,00 per ogni giornata di ritardo da calcolarsi

decorrente dalla data di richiesta e da applicarsi alla prima

fatturazione utile ovvero, a scelta dell'Amministrazione, alla

fidejussione.

c. Per inadempienze diverse da quelle sopraccitate, quali modifiche non concordate, mancata applicazione delle norme in materia di inquadramento giuridico, retributivo, assicurativo la prima infrazione rilevata è punita con la somma di € 500,00 al giorno/addetto; la seconda comporta la risoluzione del contratto

Le penali andranno evidenziate in fatturazione rendendo evidente il dovuto teorico e quello realmente applicato a seguito dell'importo riconosciuto a titolo di penale.

Le penali non possono complessivamente eccedere il 10% dell'importo contrattuale. In caso di eccedenza a tale limite è facoltà unilaterale dell'Amministrazione di risolvere il contratto.

L'eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere permette l'applicazione di una penale di € 500,00 e potrà comportare l'interruzione del contratto ed il subentro del concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta inviata via PEC alla quale l'Agenzia ha facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio insindacabile dell'AMMINISTRAZIONE, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Agenzia le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'AMMINISTRAZIONE nei confronti dell'Agenzia per eventuali

danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Agenzia rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza

Articolo 14

Verifiche – conclusione intervento

1. Il controllo sul servizio prestato viene effettuato presso le sedi operative dai responsabili incaricati / individuati da ciascun Ente.
2. Qualora, a seguito del controllo qualitativo e quantitativo, il servizio prestato dovesse risultare non conforme alle specifiche tecniche richieste, l'affidatario deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'Ente

Articolo 15

Tutela contro azioni di terzi

1. L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente, assume:
 - a. Ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Ente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
 - b. L'obbligo a tenere indenne l'Ente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato per negligenze imputabili all'aggiudicatario.
2. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono esonerate (salvo i comportamenti dolosi) da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente del fornitore durante l'esecuzione del

servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.

Articolo 16

Oneri e responsabilità del prestatore

1. Sono a carico dell'affidatario ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente al contratto di fornitura oggetto del presente contratto
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di affidamento ed in particolare al Capitolato Tecnico.
3. In ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare e far osservare, per quanto di competenza, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento del contratto.

Articolo 17

Modalità di fatturazione e pagamento

1. Ciascun Ente aggiudicatore provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro emissione di regolari fatture, nei termini previsti dai singoli contratti derivati.
2. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.
3. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa disposizione di legge o accordo scritto tra le parti, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura.

4. L'aggiudicatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

5. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'affidatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

6. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. è fatto obbligo all'aggiudicatario sin da ora, di comunicare gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso. L'aggiudicatario ha pure l'obbligo di far rispettare tali obblighi anche ai propri sub-fornitori ed a segnalare all'Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate in capo agli stessi.

Articolo 18

Sospensione

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione della prestazione, ciascun Ente, nel proprio ambito, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.

3. La sospensione dell'esecuzione del contratto può altresì essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico

interesse o necessità e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 19

Recesso

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'Ente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione da inviare mediante PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi definitivi e verifica la regolarità dei servizi svolti.

3. L'Ente, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva altresì la facoltà di:

a. procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, in autotutela a non stipulare il contratto derivato, qualora fossero attivate nuove convenzioni migliorative o più convenienti stipulate da CONSIP S.p.a. cui sia possibile aderire, atteso l'obbligo di adesione o parametrizzazione del prezzo/qualità previsto nelle soprarichiamate disposizioni;

b. recedere in qualsiasi tempo dal singolo contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale

comunicazione, mediante PEC o raccomandata a/r, all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad adeguare i propri a tali parametri.

Articolo 20

Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di appalto, alla sua interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione comunque connessa allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di appartenenza di ciascun Ente

Articolo 21

Riservatezza e Codice di comportamento

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D. L. vo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti. In particolare ciascun aggiudicatario dovrà impegnarsi a:

a. Rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dall'Ente;

b. Vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;

c. Porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare tutte le azioni anche di natura legale necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

6. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili a ciascun

aggiudicatario e/o ai suoi dipendenti, l'affidatario stesso sarà tenuto a risarcire l'Ente degli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

7. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del contratto e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

8. Ai fini di cui al presente articolo le Amministrazioni con la sottoscrizione del contratto derivato forniscono all'aggiudicatario la propria informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 679/2016

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto quadro e derivato, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Ente in ragione della forma di sottoscrizione scelta dalla singola Amministrazione.

Articolo 23

Sottoscrizione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di accordo quadro è stipulato, in modalità elettronica secondo le norme vigenti di cui al DL 82/2005

2. Per il contratto sarà dovuta, a spese dell'aggiudicatario, il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Articolo 24

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto inviato via PEC e sottoscritto con firma digitale.
3. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
4. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti, come indicati nei documenti di gara.

Per l'Ente

Il Direttore

Dott. Ravanello Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per il FORNITORE lotto Unico

Il legale rappresentante

Dott. Giuseppe Biazzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa.